

Contratto di concessione di terreni agricoli ricadenti nel demanio di uso civico

censito nel foglio catastale n. N di Repertorio

L'anno duemila, il giorno del mese di, in
Potenza, alla Via S. Antonio La Macchia, nella residenza Municipale del Comune, tra
il, nato ail, in qualità di
Dirigente dell'U.D. "Risorse Finanziarie" del Comune di Potenza, domiciliato per la
carica presso la residenza Municipale, il quale interviene in quest'atto in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Potenza, codice fiscale 00127040764,
incaricata con provvedimento del Sindaco del Comune di Potenza n.
del ; e il/la Sig./Sig.ra....., nato/a
a il residente
in..... alla via, codice
fiscale....., nel prosieguo di questo atto denominato "**concessionario**";

Premesso

- che il Comune di Potenza è proprietario del demanio di uso civico denominato
".....", ricadente al NCT del medesimo Comune al
foglio n., individuato con le antiche quote nn. di cui
alla Tavola Demaniale redatta dal Dott. Prof. Francesco JURILLI in data;
- che con la Deliberazione di Giunta Comunale del n.,
 - sono state approvate le "LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI
TERRENI AGRICOLI RICADENTI NEL DEMANIO DI USO CIVICO" e lo Schema di
Contratto di Concessione di terreni agricoli ricadenti nel Demanio di Uso Civico
del Comune di Potenza;
 - che nelle more delle procedure di sistemazione del Demanio Civico Comunale ai
sensi della Legge Regionale n. 57/2000 e s. m. ed i., per non lasciare incolti i

terreni lasciati liberi dagli storici conduttori, si consente la concessione

temporanea dei suoli ricadenti nel demanio civico sopraindicato;

- che con nota acquisita al prot. n. del il/la

Sig./Sig.ra nato/a a il, ha

dichiarato di lasciare libere da cose e da persone le superfici di

Ha rinvenienti dalla particella n. ...;

- che con nota prot. n. del, il/la Sig./Sig.ra nata

a il, in qualità di addetta all'agricoltura a titolo principale,

titolare dell'omonima azienda agricola iscritta alla CCIAA di Potenza, REA

n., e titolare di P.I., ha richiesto ed accettato in concessione i

terreni resi liberi dalla conduzione delle germane

Tanto premesso, tra le parti costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. Il Comune di Potenza, come sopra rappresentato, concede al concessionario, che

accetta, il fondo rustico sito in località "....." oggi, per la superficie

complessiva di Ha, rinveniente dalle seguenti particelle:

-foglio, particella n..... per ha

-foglio, particella n.....per ha

ART. 2

1. La concessione è strettamente personale e quindi non può essere operata alcuna

subconcessione, pena la decadenza immediata della concessione.

ART.3

1. La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), ed avrà decorrenza dalla data

di stipula del relativo contratto, per avere termine, senza necessità di avviso di

disdetta, alla scadenza naturale della stessa.

2. Il contratto sarà risolto di diritto:

- prima della scadenza naturale (anni tre), a conclusione del procedimento di approvazione della Determinazione Dirigenziale della perizia Demaniale di sistemazione da parte del Dirigente Generale della Regione Basilicata;
- per inadempimento (art. 1453 c.c.);
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Il terreno concesso dovrà essere riconsegnato libero da cose e persone e reso pienamente disponibile e fruibile da parte dell'Amministrazione. Ogni eventuale struttura fissa e/o amovibile, preventivamente autorizzata, dovrà essere rimossa senza possibilità di richiedere nessun indennizzo o compenso. Le eventuali migliorie agronomiche apportate non saranno oggetto di alcun riconoscimento, nonché oggetto di alcun indennizzo.

ART. 4

1. Il canone di concessione, stabilito in conformità alla Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 06 aprile 2000 sarà pari ad 1% (un centesimo) del Valore Agricolo Medio (V.A.M.) per ettaro della qualità seminativo, aggiornato annualmente all'indice ISTAT (FOI), riferito alla Montagna di Potenza dalla Commissione Provinciale per la Determinazione dell'Indennità di Espropriazione, ridotto al 50% per gli addetti all'agricoltura a titolo principale, viene convenuto in Euro (euro) per annata agraria e sarà da corrispondersi anticipatamente entro l'inizio di ogni annata agraria (1° agosto di ogni anno).

2. In tutti i casi di cessazione durante l'anno della concessione, ad eccezione della revoca per pubblico interesse, il canone versato per l'intera annata agraria, non sarà restituito.

3. Ai soli fini fiscali si precisa che i canoni concessori non sono soggetti né a fatturazione né ad IVA.

ART. 5

1. Il concessionario dichiara di aver conoscenza della localizzazione dei terreni oggetto di concessione e di ritenerli idonei alle coltivazioni agricole che si andranno ad insediare (da rinnovo, cerealicole, foraggere, ecc.);

2. Dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L. 203/82, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt .8 e segg. della L. 203/82, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento ai sensi dell'art. 16 e seguenti della citata legge, sia infine ed in generale, ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla legge 203/82 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole del presente contratto.

3. Il concessionario si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità ed eventualmente migliorarle, con il divieto di apportare qualsiasi modifica o cambio della destinazione colturale del terreno, pena la decadenza immediata della concessione.

ART. 6

1. La cessazione della concessione si ha, oltre che per le cause richiamate agli artt. 2, 3, e 5, per morte del concessionario, per sopravvenuta diversa destinazione d'uso fatta dal concessionario e non espressamente autorizzata dal Comune, per rinuncia da parte del concessionario. In quest'ultimo caso, il Concessionario presenterà espressa rinuncia e la stessa avrà effetto dal 1° settembre successivo (inizio della nuova annata agraria).

2. Prima della scadenza, il Comune può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o per inadempienze del concessionario (art. 1453 c.c.);

ART. 7

1. Tutte le spese occorrenti per la presente scrittura privata (contratto di concessione), redatta in duplice originale, e la sua registrazione, sono poste a carico del concessionario.